



COMUNE DI CASEI GEROLA

PROVINCIA DI PAVIA
CODICE ENTE 11170

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N._21_ reg. Delib.

OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO 2021 - APPROVAZIONE
TARIFFE TARI 2021 -

L' anno **duemilaventuno** addi **trenta** del mese di **giugno**

alle ore **21:15** ,nella sede comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria** ed in seduta pubblica di **Prima** convocazione.

Risultano

N° d'ord.		Presenti	Assenti	N° d'ord.		Presenti	Assenti
1	TARTARA Leonardo	X		7	FERRARI Rosanna	X	
2	FANTIN Fabio	X		8	LARocca Antonio		X
3	GIGLIO Isabella		X	9	STELLA Ezio	X	
4	ARMELI MOCCIA Simona	X		10	MUSSINI Gianmarco	X	
5	MORONI Marco	X		11	PENNABEA Edoardo	X	
6	CARROZZINO Matteo	X			Totale n.	9	2

Partecipa il Segretario Comunale **Avv. Mariano CINGOLANI** -

Il Sig. **Leonardo TARTARA** - **SINDACO** - assunta la presidenza e constatata la legalità dell' adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all' ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco relaziona in merito al punto all' O.d.g. rappresentando che il PEF cosiddetto grezzo proposto da ASM non è stato interamente riconosciuto e sono stati applicati dei correttivi ad alcune voci di costo, in particolare non sono state riconosciute le componenti a conguaglio e parte dei costi generali di gestione, degli ammortamenti e del costo del capitale. Il PEF totale ammonta quindi a circa € 325.000,00 in parte coperto applicando una quota del cosiddetto 'Fondo Covid'.

Ciò ha reso possibile, con un' importante analisi ed impegno, che le tariffe rimangono allineate a quelle in vigore nel 2019 già confermate nel 2020.

IL Consigliere Stella legge il documento, che poi consegna e che viene allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f)",

"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);"

"... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";

Richiamate,

la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021", ed in particolare l'art. 6, rubricato ""Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato *"... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ..."*, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte

dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, *“...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”*, in caso positivo, procede all’approvazione;

la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata *“Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”*;

Dato atto che,

-allo stato attuale, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Casei Gerola, non risulta definito e/o operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;

-nell’assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell’Amministrazione Comunale;

Preso atto,

-del Piano Economico Finanziario trasmesso dal soggetto gestore;

-dell’integrazione con i costi imputabili alle attività relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune di Casei Gerola;

-ai sensi dell’art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 di ARERA della circostanza che il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Richiamate le *“... Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 ...”* nelle quali viene dato atto che *“... il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) prevede l’uso dei fabbisogni standard di cui all’art. 1, comma 653, della Legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allo scopo dell’individuazione dei coefficienti di gradualità per l’applicazione di alcune componenti tariffarie (ART. 16)...”*;

Rilevato altresì che nella Nota di approfondimento IFEL del 23 dicembre 2019 è precisato che *“... per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all’art. 16 della delibera 443 dell’ARERA, le*

variabili vanno calcolate con riferimento all'annualità 2018 (ovvero due annualità precedenti quella di riferimento del PEF) ...";

Richiamata l'ulteriore Nota di approfondimento IFEL, "La delibera di ARERA n. 443/2019 di avvio della regolazione del servizio rifiuti e il relativo Metodo Tariffario – MTR (periodo 2018 -2021), del 02.03.2020;

Preso atto dei parametri e coefficienti, necessari alla definizione del Piano economico Finanziario, così come analiticamente argomentati nella relazione di accompagnamento, la cui determinazione è nel concreto allocata dalla deliberazione n. 443/2019 di ARERA in capo all'ente territorialmente competente;

Visto l'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale "… Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...";

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale "… A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."

- il comma 654 ai sensi del quale "… In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";

- il comma 683, in base al quale "…Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...";

Evidenziato che il costo medio unitario derivante dalle entrate tariffarie determinate sulla base del metodo MTR risulta essere in linea rispetto all'importo del fabbisogno standard determinato secondo i criteri definiti dalla normativa di riferimento;

Considerato che è stato conferito incarico per servizio di supporto tecnico nella predisposizione del Piano economico finanziario ed elaborazione delle tariffe TARI 2021 alla ditta F.M. Servizi S.a.s. di Filippo Magistrali & C. con sede legale in Pellegrino Parmense;

Visto il Piano economico finanziario allegato alla presente, dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2021 di € 325.097,00 al netto delle entrate di cui all'art.1.4 Det. 02/DRIF/2020 così ripartiti:

COSTI FISSI € 74.405,00

COSTI VARIABILI € 250.692,00

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020 richiamata in narrativa, *"... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ..."*;

Rilevato che:

- il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2021 dopo la relativa riclassificazione e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2020 è conforme ai limiti di cui all'art. 3 MTR;

RICHIAMATO l'art. 54 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- la possibilità (commi 651 – 652 L. 147/2013) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2014 per la definizione delle tariffe TARI;
 - b) in alternativa, del principio *«chi inquina paga»*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività

svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO peraltro che, ai fini TARI, le modifiche introdotte dall'art. 2 del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, hanno comportato che nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, opportunamente integrato, ed approvato dal Consiglio comunale;

CONSIDERATA l'opportunità di mitigare l'impatto sulle tariffe applicabili alle utenze non domestiche dovuto alla presenza di conguagli generati dalla determinazione del PEF secondo il metodo ARERA avviato dal 2020, utilizzando parte dei fondi di cui all'art. 6 del D.L. 73/2021;

RITENUTO di determinare per l'anno 2021 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

Utenze domestiche residenti

Famiglie	TARIFFE 2021	
	Quota fissa (€/mq)	Quota variabile (€/famiglia)
Famiglie di 1 componente	0,1570	71,7662
Famiglie di 2 componenti	0,1832	119,5444
Famiglie di 3 componenti	0,2019	136,6940
Famiglie di 4 componenti	0,2169	147,2487
Famiglie di 5 componenti	0,2318	156,9810
Famiglie di 6 o più componenti	0,2430	162,8421

Utenze non domestiche

Descrizione	Categoria	TARIFFE 2021		
		Quota fissa (€/mq)	Quota variabile (€/mq)	Tariffa totale (€/mq)
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1	0,3149	0,7371	1,0520
Campeggi, distributori carburanti	2	0,4940	1,1495	1,6435
Esposizioni, autosaloni	4	0,3983	0,6230	1,0213
Alberghi con ristorante	5	0,8213	2,5575	3,3788
Alberghi senza ristorante	6	0,8429	1,7526	2,5955
Case di cura e riposo	7	0,8233	1,7966	2,6199
Uffici ed agenzie	8	0,6978	2,0401	2,7379
Banche, istituti di credito e studi professionali	9	0,3582	0,8388	1,1970
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	10	0,6854	2,0006	2,6860
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	11	0,9386	2,7311	3,6697
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	12	0,6422	1,4917	2,1339
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	13	0,7163	1,6637	2,3800
Attività industriali con capannoni di produzione	14	0,7492	1,6452	2,3945
Attività artigianali di produzione beni specifici	15	0,5064	1,5654	2,0717
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	16	2,9887	5,9275	8,9162
Bar, caffè, pasticceria	17	1,1239	6,1053	7,2292
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	18	1,0868	3,4308	4,5177
Plurilicenze alimentari e/o miste	19	2,0146	4,6966	6,7112

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 DPR 267/2000;

Visto il parere dell'Organo di Revisione n. 10/2021 del 28.06.2021;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge -

DELIBERA

- 1) di approvare il piano finanziario per l'anno 2021 e le relative relazioni allegate;
- 2) di dare atto che risultano altresì allegati:
 - a) Dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) Provvedimento di validazione dei costi comunali;
- 3) di trasmettere il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini dell'approvazione a norma ai sensi dell'art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019, dando atto che a norma

dell'art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 “... Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione ...”

4) di approvare le tariffe TARI 2021 come di seguito indicate:

Utenze domestiche

Famiglie	TARIFFE 2021	
	Quota fissa (€/mq)	Quota variabile (€/famiglia)
Famiglie di 1 componente	0,1570	71,7662
Famiglie di 2 componenti	0,1832	119,5444
Famiglie di 3 componenti	0,2019	136,6940
Famiglie di 4 componenti	0,2169	147,2487
Famiglie di 5 componenti	0,2318	156,9810
Famiglie di 6 o più componenti	0,2430	162,8421

Utenze non domestiche

Descrizione	Categoria	TARIFFE 2021		
		Quota fissa (€/mq)	Quota variabile (€/mq)	Tariffa totale (€/mq)
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1	0,3149	0,7371	1,0520
Campeggi, distributori carburanti	2	0,4940	1,1495	1,6435
Esposizioni, autosaloni	4	0,3983	0,6230	1,0213
Alberghi con ristorante	5	0,8213	2,5575	3,3788
Alberghi senza ristorante	6	0,8429	1,7526	2,5955
Case di cura e riposo	7	0,8233	1,7966	2,6199
Uffici ed agenzie	8	0,6978	2,0401	2,7379
Banche, istituti di credito e studi professionali	9	0,3582	0,8388	1,1970
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	10	0,6854	2,0006	2,6860
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	11	0,9386	2,7311	3,6697
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	12	0,6422	1,4917	2,1339
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	13	0,7163	1,6637	2,3800
Attività industriali con capannoni di produzione	14	0,7492	1,6452	2,3945
Attività artigianali di produzione beni specifici	15	0,5064	1,5654	2,0717
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	16	2,9887	5,9275	8,9162
Bar, caffè, pasticceria	17	1,1239	6,1053	7,2292
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	18	1,0868	3,4308	4,5177
Plurilicenze alimentari e/o miste	19	2,0146	4,6966	6,7112

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, con voti unanimi.

C.C. N.21/2021

Fatto, letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Leonardo TARTARA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Avv. Mariano CINGOLANI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno **21/07/2021** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e cioè fino al **05/08/2021**

Lì, **21/07/2021**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Avv. Mariano CINGOLANI

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, **21/07/2021**

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il **31/07/2021**

è decorso il termine di cui al 3° comma dell'art.134 del D.Lgvo 267/2000.

Lì

Il Responsabile dei
Servizi Amministrativi
